



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI PALERMO

Il Presidente

Visto il proprio provvedimento 07/9/2017 con il quale è stata pubblicata la vacanza di n. 7 posti per tirocini formativi a sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9/8/2013 n. 98 e ritenuto che nello stesso si è incorso nell'errore materiale relativamente all'indicazione del numero dei posti per tirocini formativi vacanti, trattandosi di N. 5 e non già di N. 7 e che pertanto deve procedersi alla relativa correzione.

Premesso che sono state presentate n. 11 domande di accesso allo stage formativo;

Atteso che la domanda della dott.ssa Chiara Romeo non può essere presa in considerazione in quanto nella specie difettano i requisiti di cui al citato art. 73, co. I, avendo l'istante riportato una media pari a 25,25/30 (inferiore a 27/30) nelle materie di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale e diritto amministrativo ed il punteggio di laurea di 101/110 (inferiore a 105/110);

P.Q.M.

A modifica del proprio provvedimento 7/9/2017 n. 21, dispone che laddove indicata la vacanza di n. 7 posti per tirocini formativi, debba intendersi la vacanza di n. 5 posti;

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione presentata da Chiara Romeo

Ritenuto che dall'esame delle domande la graduatoria secondo i parametri indicati dal citato art. 73 va formata come segue:

NOMINATIVO	MEDIA	VOTO LAUREA
1. Ficarra Chiara	28,83	110 e lode
2. Traina Vincenzo	28,40	“
3. Toofanny Nishta	28,07	“
4. Scalogna Flavia	28,00	“
5. Traina Roberta	27,08	“
6. Patti Silvia	26,91”	110
7. Rigano Venere Pia	26,33”	110 e lode

8. Favata Federica	25,91''	108
9. Mathe Degerfeld Clarissa	25,58	107
10. Pizzo Dalila Rita	23,75	110 e lode

N.B. L'apostrofo aggiunto al voto della media indica il numero di lodi conseguite.

P.Q.M.

Ammette, i primi 5 aspiranti come sopra indicati allo stage di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, assegnando i dott.ri **Ficarra Chiara** al M.S. dott.ssa Maria Agnello; la dott.ssa **Traina Vincenzo** al M.S. dott.ssa Raimonda Tomasino; dott.ssa **Toofanny Nishta** al M.S. dott. Pietro Cavarretta; **Scalogna Flavia** al M.S. dott.ssa Luisa Leone; **Traina Roberta** al M.S. dott. Attilio Caputo.

Dispone che gli ammessi allo stage di formazione teorico-pratico:

1. Svolgeranno le attività di formazione sotto la guida del controllo del magistrato formatore nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
2. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
3. Non potranno esercitare attività professionali innanzi l'ufficio dove si svolge lo stage, nè potranno rappresentare o difendere anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia all'art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Palermo,9.10.2017.....

Il Presidente

